

TI_GERICHTE 14.2006.84 vom 4. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2006.84_d20000504

FR: TI_GERICHTE 14.2006.84 du 4 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 14.2006.84 del 4 maggio 2000

Regeste

Riconoscimento in Svizzera di una sentenza di fallimento italiana.

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).

E. 1.1

Di conseguenza, il fallimento di PI 1, PI 2 e PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal Tribunale di _____, Sezione fallimentare, è riconosciuto in Svizzera.

E. 1.1.1

Gli atti sono trasmessi all'Ufficio _____ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.

E. 1.1.2

Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalle Masse fallimentari, nella misura richiesta dall'Ufficio _____. 2. È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

E. 2

Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).

E. 2.1

In virtù dell'art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È sufficiente che l'istante renda

verosimile tale presupposto (cfr. STF 5P.284/2004, c. 4.2; CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/c; Kaufmann-Kohler/Rigozzi , Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit , Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken , Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti , Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167). L'istante fa valere a questo proposito che PI 2 e PI 3 sono titolari di conti presso la Banca _____, sede di _____. Tale affermazione è confermata dallo scritto 14 dicembre 2005 della banca in questione (doc. C) e dall'estratto conto di cui al doc. D.

E. 2.2

Dalla sentenza da delibare (doc. B) si evince che la società fallita aveva la sede principale in Italia al momento della dichiarazione del fallimento e che i soci PI 2 e PI 3 erano a quel momento entrambi domiciliati a _____. Questi ultimi d'altronde non lo contestano. Il Tribunale di _____ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per emanare la decisione in esame (cfr. ad es. Volken , op. cit., n. 47 ss. art. 166).

E. 2.3

L'istante è stato regolarmente nominato curatore del fallimento (doc. B) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken , op. cit., n. 65 ad art. 166).

E. 2.4

La sentenza prodotta (doc. B) risulta essere una fotocopia dell'originale, ma la sua conformità all'originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 21 luglio 2006 dal cancelliere del Tribunale di _____. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell'art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che "l'autenticazione dev'essere fatta dall'autorità giudicante" (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

E. 2.5

Il carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Contrariamente a quanto imposto dall'art. 25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).

E. 2.6

Non appaiono dati motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 27 LDIP. Né i convenuti ne hanno allegato.

E. 2.7

È garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi , op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti , op. cit., n. 38 ad art. 166; con

qualche riserva: Volken , op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques , La reconnaissance et les effets d'une faillite ouverte à l'étranger, Lugano 2006, p. 46).

E. 3

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese di pubblicazione sono poste a carico delle Masse fallimentari.

E. 4

Intimazione: – RA 1, _____; – PI 2, _____, per raccomandata con ricevuta di ritorno; – PI 3, _____, in via rogatoriale; – Ufficio del registro fondiario di _____, sede; – UEF di _____, sede. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.